



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

-----  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Oggetto:** DITTA S.O.E.M. SOCIETÀ ECOLOGICA MEGARESE S.R.L. - P.IVA 01010550893 - CON SEDE LEGALE IN C.DA BONDIFE' S.N., MELILLI (SR). AUTORIZZAZIONE, EX DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., INERENTE LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INERTI (OPERAZIONE D1) NELLA DISCARICA, ESISTENTE, SITA IN C.DA COSTA MENDOLA NEL COMUNE DI AUGUSTA (SR).

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la LR 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA la LR n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti";
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento in attuazione del Titolo II della LR 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della LR 7 maggio 2015, n. 9";
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale il Dirigente Generale, pro tempore, ha conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A.;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/DAR del 20 novembre 2018 con il quale il Dirigente responsabile del Servizio 7 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – A.I.A." è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti finali istruiti da questo Servizio 7 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 179 del 2 agosto 2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di gestione dei rifiuti in Sicilia";
- VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", così come modificato dal Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998";

- VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successivo D.M. 24 giugno 2015;
- VISTA la Circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005”;
- VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) n. 81 del 31 luglio 2012 con la quale è stato approvato il “Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia”;
- VISTO il DM 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell’1 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 1 giugno 2015;
- VISTA la LR 8 aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R.S. 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della LR 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 luglio 2012 n. 81 con la quale è stato approvato il “Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la LR n. 24 del 24 agosto 1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” e il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115 -137/II/2012 del 19 settembre 2012, in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l’Ordinanza n. 2196 del 2 dicembre 2003, pubblicata nella GURS n. 8 del 20 febbraio 2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento e al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del 30 maggio 2017 dell’Albo nazionale gestori ambientali - Comitato nazionale, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del DM 120/2014;
- VISTO il D.A. 9 agosto 2007 dell’Assessorato regionale territorio e ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
- VISTA la circolare, prot. n. 12020 del 23 marzo 2009, “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia regionale rifiuti e acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTE le linee guida dell’ISPRA n.145/2016, relative ai “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”, pubblicate sul sito web dell’ISPRA, in data 7 dicembre 2016;

- VISTO il paragrafo n. 3 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.36/2003;
- VISTO il successivo paragrafo n. 4 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che "solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e le successive modifiche ed integrazioni che all'art. 1 prevede: "E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ...";
- VISTA l'istanza del 16 febbraio 2015, acquisita agli atti di questo Dipartimento regionale in data 17 febbraio 2015 al n. 7087, con la quale il legale rappresentante della ditta SO.E.M. Società Ecologica Megarese S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, relativa alla Discarica per rifiuti inerti, esistente, (operazione D1 all. "B" al D.Lgs. n. 152/06), sita in C/da Mendola, catastalmente censita al foglio di mappa n. 65, particella n. 580 q.p., del Comune di Augusta (SR);
- VISTO il progetto, trasmesso contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

**Relazioni Tecniche**

1. relazione tecnica
2. relazione geologica/tecnica per l'attività di rimodellazione e compattazione dei rifiuti abbancati
3. piano di gestione operativa
4. piano di gestione post-operativa
5. piano di ripristino ambientale
6. piano di sorveglianza e controllo
7. piano finanziario
8. visura storica del sito
9. certificato di destinazione urbanistica
10. studio geologico
11. piano di sorveglianza e controllo REV2
12. visura camerale aggiornata
13. relazione tecnica integrativa.

**Tavole di progetto**

1. Tav. B1 - cartografia
2. Tav. B2 - rilievo stato di fatto
3. Tav. B3 - sezioni stato di fatto
4. Tav. B4 - planimetria sistemazione finale
5. Tav. B5 - sezioni di progetto
6. Tav. B6 - particolare cancello e recinzione
7. Tav. B7 - planimetria generale di progetto.

- VISTO il D.D.S. n. 6/SRB del 3 luglio 2008, dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, è stato rinnovato il Decreto Prefettizio - U.T.G. di Siracusa, prot. n. 20020003233/Ord.2983/P.C./Gab. del 19 settembre 2002, per un periodo di anni due a partire dal 20 settembre 2007, con il quale la ditta SO.E.M. S.p.A., con sede legale in Viale Montedoro, 54 - Siracusa (SR), è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti inerti non pericolosi (operazione D1 all.

“B” al D.Lgs. n. 152/06), nella discarica sita in località Costa Mendola del Comune di Augusta (SR);

- VISTO il D.D.G. n. 95 del 21 febbraio 2014, acquisito al protocollo di questo Dipartimento regionale al n. 54592 del 27 dicembre 2016, con il quale il Dipartimento regionale ambiente, relativamente al “Progetto di una discarica per rifiuti inerti esistente” sita in C.da Mendola del comune di Augusta (SR), proposto dalla ditta SO.E.M. S.p.A., ha espresso, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, giudizio di compatibilità positivo, con prescrizioni, prendendo atto dell’avvenuta rimodellazione e compattazione dei rifiuti già abbancati in sito e dei risultati delle relative prove geotecniche nonché dei contenuti del progetto della barriera di confinamento, oltre, che delle strutture annesse, da realizzare sull’attuale livello di fondo della discarica;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi presso i locali di questo Dipartimento regionale in data 17 gennaio 2017, dal quale risulta che sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti e pareri:
- Comune di Augusta, V Settore - Urbanistica nota, prot. n. 2574 del 16 gennaio 2017, con la quale l’Ufficio Urbanistica del Comune di Augusta ha espresso *parere di compatibilità* con lo strumento urbanistico vigente, per l’area su cui insiste l’impianto;
  - Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore – Ambiente nota, prot. n. 51/Ri.Bo. del 16 gennaio 2017, con la quale l’Ente ha comunicato l’impossibilità ad esprimere parere a causa della tardiva trasmissione, da parte della ditta SO.E.M. S.r.l., della documentazione progettuale necessaria, riservandosi di trasmettere il richiesto parere di competenza nei tempi tecnici strettamente necessari all’istruttoria;
  - ARPA Sicilia, S.T. di Siracusa nota, prot. n. 2861 del 17 gennaio 2017, con la quale l’Ente ha comunicato l’impossibilità ad esprimere parere a causa della tardiva trasmissione della documentazione progettuale necessaria all’istruttoria, da parte della ditta SO.E.M. S.r.l., riservandosi di trasmettere il richiesto parere di competenza nei tempi tecnici strettamente necessari all’istruttoria.
- VISTA la nota di ARPA Sicilia, S.T. di Siracusa, prot. n. 9987 del 17 febbraio 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 17 febbraio 2017 al n. 7282, con la quale l’Agenzia ha comunicato a questo Dipartimento regionale e alla ditta SO.E.M. S.r.l. le modifiche da apportare al piano di monitoraggio e controllo al fine del rilascio del competente parere;
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore-Ambiente, prot. n. 238/Ri.Bo. del 17 febbraio 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 20 febbraio 2017 al n. 7408, con la quale l’Ente ha trasmesso il competente *parere favorevole* con prescrizioni, che risulta acquisito agli atti di questo Ufficio;
- VISTA la nota di ARPA Sicilia, S.T. di Siracusa, prot. n. 30855 del 23 maggio 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 24 maggio 2017 al n. 23166, con la quale l’Agenzia ha trasmesso a questo Dipartimento regionale il proprio *parere favorevole* con condizioni e prescrizioni, che risulta acquisito agli atti di questo Ufficio;
- VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 22 febbraio 2018 al n. 7612, con la quale la ditta SO.E.M. S.r.l. ha trasmesso il *parere positivo*, prot. n. 1330 del 29 marzo 2017, espresso dall’A.S.P. di Siracusa - U.O.C. Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro – Medicina del Lavoro, relativamente al “Progetto della discarica per rifiuti inerti esistente sita in C.da Mendola nel comune di Augusta (SR)”, proposto dalla ditta SO.E.M. S.p.A.;
- CONSIDERATO che l’area in cui si intende svolgere l’attività è nella disponibilità della ditta SO.E.M. S.r.l., giusto atto di conferimento alla Società della piena proprietà giusto atto stipulato in data 24 giugno 1993. al n. 38829 di Repertorio;

- VISTA la relazione tecnica integrativa (maggio 2018), assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 31 maggio 2018 al n. 22135, dalla quale si evince che la parte residua abbancabile è pari a circa **912.000,00 m<sup>3</sup>**, derivante dalla differenza tra quanto in origine autorizzato (1.096.054,00 m<sup>3</sup>) e quanto abbancato/compattato (107.335 m<sup>3</sup>) nel periodo di gestione della discarica in oggetto, segnatamente dal 1999 al 2009, tenuto conto sia della realizzazione della barriera geologica artificiale di fondo, dello spessore pari a 1 mt. (circa 6.050 m<sup>3</sup>), che della copertura superficiale finale di oltre 2 mt. (circa 67.580 m<sup>3</sup>);
- CONSIDERATO che dalla medesima relazione tecnica integrativa si evince che i rifiuti con cod. CER 07 02 99 sono stati esclusi in ottemperanza alle indicazioni di ARPA Sicilia, S.T. di Siracusa e i rifiuti con cod. CER 20 01 02 sono stati esclusi in conformità alla normativa vigente sui rifiuti recuperabili;
- Ritenuto di dovere escludere dai rifiuti ammessi in discarica quelli con codice CER 15 01 07, in quanto in contrasto con le linee guida ISPRA n. 145/2016, che individuano le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.36/2003;
- VISTO il Certificato di iscrizione alla CCIAA di Siracusa, rilasciato in data 8 maggio 2018;
- VISTA la ricevuta di pagamento, della tassa di concessione governativa, eseguito in data 9 aprile 2018, per l'impianto oggetto del presente provvedimento;
- VISTA la D.S.A.N. del 18 maggio 2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 31 maggio 2018 al n. 22135, resa dal legale rappresentante della ditta SO.E.M. S.r.l., in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012, il quale dichiara *"l'inesistenza, per sé, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di codesto Ufficio"*;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto, di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/11, nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il Patto di integrità, assunto al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 16 luglio 2018 al n. 29453, che risulta acquisito agli atti di questo Ufficio e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- VISTO il D.Lgs. n. 159/11 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative;
- VISTA la nota, prot. n. 24194 del 13 giugno 2018, con la quale il Dirigente del Servizio 7 di questo Dipartimento Regionale ha inviato all'Unità di Staff del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento, abilitata all'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informativa prefettizia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/11 con riferimento alla ditta SO.E.M. S.r.l. con sede legale in C/da Bondifè, s.n.c. 96010 Melilli (SR);
- VISTE le richieste di informativa prefettizia, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/11, con riferimento alla ditta SO.E.M. S.r.l., con sede legale in C/da Bondifè, s.n.c. 96010 Melilli (SR) - C.F./P.IVA n. 01010550893, avente prot. n. PR\_SRUTG\_Ingresso\_0018350 del 25/06/2018, prot. n. PR\_SRUTG\_Ingresso\_0018351 del 25/06/2018, prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0088571 del 25/06/2018 e PR\_PAUTG\_Ingresso\_0091472 del 02/07/2018;

CONSIDERATO che dal 25 giugno e dal 2 luglio 2018, date di richiesta della superiore informativa prefettizia alla Banca Dati Nazionale Antimafia, con riferimento alla ditta SO.E.M. S.r.l., con sede legale in C/da Bondifè, s.n.c. 96010 Melilli (SR) - P.IVA n. 01010550893, sono trascorsi oltre 30 (trenta) giorni e che ad oggi non risulta pervenuta alcuna informativa in merito;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/11;

VISTA la nota, prot. n. 3125 del 23 gennaio 2019, con la quale il Dirigente del Servizio 7 di questo Dipartimento Regionale ha inviato al Servizio V – Gestione Integrata Rifiuti, del medesimo Dipartimento, il Piano Finanziario facente parte del progetto di che trattasi, per la verifica dei costi di conferimento presso impianti/discardiche, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003;

RITENUTO che la messa in esercizio della discarica è subordinata all'approvazione del Piano Finanziario;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia, nonché dei pareri favorevoli e delle relative prescrizioni dettate dagli Enti, e pertanto di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, all'esercizio della discarica per rifiuti inerti, esistente, sita in C/da Mendola, catastalmente censita al foglio di mappa n. 65, particelle n. 580 q.p., del Comune di Augusta (SR), di proprietà della ditta SO.E.M. S.r.l. con sede legale in C/da Bondifè, s.n.c. 96010 Melilli (SR);

RITENUTO pertanto di poter procedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati e integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia e in particolare il D.Lgs. 152/06 e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del succitato decreto legislativo, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

## D E C R E T A

### ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta **SO.E.M. S.r.l.** (P.IVA n. **01010550893**), con sede legale in C/da Bondifè, s.n.c. 96010 Melilli (SR) è autorizzata alla gestione dell'esistente discarica per rifiuti inerti, sita in Contrada Costa Mendola, catastalmente censita al foglio di mappa n. 65, particelle n. 580 q.p., del Comune di Augusta (SR), per svolgere le operazioni **D1** (*Deposito sul o nel suolo*) di cui all'allegato "B" al citato D.Lgs. n. 152/06.

Al raggiungimento del limite di abbancamento dei rifiuti, la cui capacità attuale residua è di **912.000,00 m<sup>3</sup>**, la ditta SO.E.M. S.r.l. è onerata ad avviare la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/03.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per **10** (dieci) anni a partire dalla data del presente provvedimento e può essere rinnovata. A tal fine, entro **180** (centottanta) giorni dalla scadenza della stessa dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo.

### ART. 2

I rifiuti inerti, espressi in codice CER a sei cifre, ammessi in discarica ai sensi del presente provvedimento sono i seguenti:

Codici CER	Descrizione
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramica
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica (diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06)
17 02 02	Vetro
17 03 02	Miscele bituminose (diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01)
17 05 04	Terra e rocce (diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03)
17 05 06	Fanghi di dragaggio, (diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05)
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie (diverso da quello di cui alla voce 17 05 07)
17 06 04	Materiali isolanti (diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03)
17 08 02	Materiali da costruzioni a base di gesso (diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01)
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03)
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 12 05	Vetro
20 02 02	Terra e rocce

**ART. 3**

Fatto salvo quanto modificato con il presente decreto, restano invariati le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzatori.

**ART. 4**

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed è prioritariamente subordinata al rispetto di quanto contenuto nel D.D.G. n. 95 del 21 febbraio 2014, con il quale il Dipartimento Regionale Ambiente, ha espresso giudizio di compatibilità positivo, con prescrizioni, che qui si intendono integralmente richiamate ed adottate.

Inoltre:

- I rifiuti di cui al precedente articolo sono ammessi in discarica esclusivamente se risultano conformi a quelli che, sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità, di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 27/09/2010 come aggiornato dal D.M. 26/06/2015, siano conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/03. Gli stessi rifiuti, per essere ammessi in discarica, do-

vranno altresì presentare un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii e non contenere contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 dello stesso D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii..

- Ai fini del monitoraggio delle acque sotterranee, i controlli devono essere estesi a tutti i parametri indicati in Tab. 1, punto 5 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/03.
- Al fine di impedire la formazione di polveri, al momento dello scarico e dello spandimento, i rifiuti inerti che possono dare origine alle stesse dovranno essere opportunamente umidificati.
- Per la gestione della discarica devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08).
- La ditta SO.E.M. S.r.l. dovrà predisporre una revisione del Piano di Sorveglianza e Controllo, per la definitiva approvazione, che dovrà essere presentato in formato digitale all'ARPA S.T. di Siracusa e ad ARPA Sicilia ST1 Controlli ambientali di Palermo, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'ultimazione dei lavori autorizzati del presente provvedimento di autorizzazione.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono gli obblighi, le prescrizioni, i divieti, i limiti e le deroghe di cui al D.Lgs. n. 36/03 e al D.M. 27/10 e ss.mm.ii., che la Ditta ha l'obbligo di rispettare.

#### ART. 5

Si approva il Patto di integrità, che risulta acquisito agli atti di questo Ufficio, intercorrente tra l'Amministrazione e la ditta SO.E.M. S.r.l., già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### ART. 6

La ditta SO.E.M. S.r.l., prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie relative alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, così come previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 2 dicembre 2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita e avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Le polizze dovranno essere emesse in favore dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e le stesse dovranno avere validità pari alla validità del presente provvedimento più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.

Resta peraltro inteso che, in ogni caso, la messa in esercizio dell'impianto non potrà aver luogo se non successivamente al completamento da parte del Gestore degli adempimenti di seguito elencati:

- Nomina del responsabile tecnico degli impianti e relativa dichiarazione di accettazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del DM 120/14;
- Nomina del responsabile dell'attuazione del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.



#### Art. 7

La Ditta, è onerata di provvedere ai seguenti adempimenti:

- Comunicazione ad ARPA Sicilia ST di Siracusa, Libero Consorzio comunale di Siracusa, ASP di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, delle date di inizio e di fine dei lavori di realizzazione delle opere in progetto;
- Comunicazione alle suddette amministrazioni della data di inizio dei conferimenti;
- Comunicazione con congruo anticipo agli organi di vigilanza e controllo (ARPA Sicilia ST di Siracusa, Libero Consorzio Comunale di Siracusa), delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle norme vigenti in materia;
- Assistenza alle suddette autorità di vigilanza e controllo per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato di realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari.

#### Art. 8

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa (già Provincia Regionale di Siracusa), anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Siracusa ed il Comune di Augusta, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Prima dell'avvio dei conferimenti ARPA Sicilia ST di Siracusa con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa esamineranno la corretta esecuzione delle opere nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative.

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

#### Art. 9

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codici CER e quantità con frequenza almeno trimestrale e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal DAR.

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.



**Art. 10**

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

**Art.11**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86 e a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**Art. 12**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Augusta (SR), Libero Consorzio Comunale di Siracusa (già Provincia Regionale di Siracusa), Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Siracusa, Prefettura di Siracusa, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 13 FEB 2019

Il DIRIGENTE

Servizio 7 – Autorizzazioni

(Arch. Antonella Roletta)

